



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470
E-mail: angela.c@comune.montecreto.mo.it C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore: Ufficio Ragioneria - N. 7/18 del 11/6/2018

DETERMINAZIONE N. _____ DEL _____.

OGGETTO: Prestazione di lavoro occasionale. Provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 25/03/2013, esecutiva, con la quale è stata approvata la convenzione tra la Comunità Montana del Frignano ed i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di Servizi Sociali e di programmazione sociale, sanitaria e socio sanitaria, per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo;

RILEVATO che, ai sensi della Legge Regionale E.R. 21 dicembre 2012, n. 21 e dei conseguenti atti regionali, l'Unione dei Comuni del Frignano è subentrata alla Comunità Montana del Frignano nella gestione in forma associata delle funzioni in materia di servizi sociali e di programmazione sociale, sanitaria e socio sanitaria conferite dai Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola a far tempo dal 1° Gennaio 2014;

DATO ATTO che, sulla base della suddetta convenzione e nell'ambito delle proprie competenze, l'Unione dei Comuni ha provveduto ad approvare la realizzazione del progetto distrettuale a contrasto della vulnerabilità sociale del Distretto del Frignano, nonché i programmi attuativi annuali 2015, 2016 e 2017 di cui al piano di zona della salute e del benessere sociale del distretto n. 5 del Frignano per i relativi anni;

RISCONTRATO che l'Unione dei Comuni del Frignano, per la realizzazione del progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ha approvato un'apposita procedura con conseguente graduatoria redatta sulla base di criteri sociali, finalizzata alla costituzione di rapporti di lavoro occasionale da retribuire tramite i "Buoni lavoro" (secondo le modalità previste dalla Legge 33/2009), da assegnare ai Comuni dell'Unione del Frignano;

PRESO ATTO che il D.L. 17/03/2017 n. 25, convertito in Legge 20/04/2017 n. 40 ha, tra l'altro, disposto l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio abolendo pertanto i cosiddetti "voucher";

RILEVATO pertanto che l'Unione dei Comuni del Frignano non ha potuto portare a termine il progetto distrettuale iniziato, determinandosi pertanto delle economie sui fondi assegnati ai singoli Comuni;

CONSIDERATO che l'art. 54 bis della Legge 21/06/2017 n. 96, di conversione del D.L. 24/04/2017 n. 50, ha riscritto la normativa relativa al lavoro occasionale di tipo accessorio retribuibile con i cosiddetti "voucher" ed in particolare:

- ha rideterminato le categorie di aziende che possono utilizzare questa tipologia di lavoratori, consentendo l'attivazione del rapporto di lavoro occasionale per le pubbliche amministrazioni;
- ha riscritto i limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, rideterminandoli come segue:
 - per ciascun prestatore, riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00;
 - per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00;
 - per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500,00;
 tali importi sono riferiti a compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione;
- non è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
- il compenso giornaliero al prestatore non potrà essere inferiore a € 36,00, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative (fatti salvi i diversi limiti per il settore agricolo);

TENUTO CONTO che le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazioni occasionali esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e per attività specifiche previste dalla legge:

- nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

VISTI la circolare INPS n. 107 del 05/07/2017 ed il messaggio INPS n. 3177 del 31/07/2017;

RISCONTRATO pertanto che stante i limiti economici sopra esposti, l'Unione dei Comuni non può costituire rapporti di lavoro occasionale per conto dei Comuni;

VISTA la determinazione n. 318 del 11/08/2017 con la quale il Responsabile del Servizio Sociale Associato e dell'Ufficio di Piano, alla luce della normativa sopra richiamata ha provveduto alla redistribuzione delle economie del Fondo Povertà – FSL relativo agli anni 2015 e 2016, assegnando al Comune di Montecreto la somma di € 703.39;

VISTA altresì la determinazione con la quale sempre il Responsabile del Servizio Sociale Associato e dell'Ufficio di Piano, alla luce della normativa sopra richiamata ha provveduto alla redistribuzione delle economie del Fondo Povertà – anno 2017 - assegnando al Comune di Montecreto la somma di € 2.858,93 cui si aggiunge un ulteriore risparmio sull'utilizzo dei fondi 2016 di € 438,00;

Considerato che già con determina n. 27 del 16/10/2017 il Comune di Montecreto aveva provveduto ad effettuare un primo versamento di € 1.489,20 per l'alimentazione del portafoglio telematico nella piattaforma INPS, somma tuttavia non interamente utilizzata nel medesimo anno;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 14 del 18/5/2018;

CONSIDERATA la disponibilità di tali ulteriori fondi residui (per i quali, come da comunicazione dell'Unione dei Comuni del Frignano, la Fondazione ha concesso una proroga per il relativo utilizzo) e valutata l'opportunità di esaurirli per l'attivazione di prestazioni di lavoro occasionale;

RITENUTO necessario ed opportuno, per esaurire le risorse del 2017, sentito anche il Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni del Frignano, e su indicazione della Giunta Comunale di Montecreto sopra richiamata, attingere alla graduatoria approvata dall'Unione per costituzione di due rapporti di lavoro occasionale da retribuirsi mediante "buoni lavoro", redatta sulla base di requisiti sociali, verificando nei confronti di entrambi gli interessati il persistere dello stato di disoccupazione nei sei mesi antecedenti, richiesti dalla normativi in parola;

SENTITA l'Unione dei Comuni che ha fornito il nominativo del Sig. Fiocchi Claudio e del Sig. Antoni Loris, quale nominativi utile con i quali costituire il rapporto di lavoro occasionale ai sensi dell'art. 54 bis della Legge 96/2017 a decorrere dal mese di luglio 2018 per la durata minima di 4 ore giornaliere da retribuirsi con € 9,00 all'ora;

VERIFICATO nei confronti del sig. Fiocchi e del sig. Antoni il persistere dello stato di disoccupazione;

RILEVATO che viene rispettato il limite temporale di cui al comma 20 dell'art. 54 bis, del D.L. 50/17, così come convertito in Legge 96/17;

TENUTO CONTO che:

- l'instaurazione di rapporti di lavoro accessorio non determina la costituzione di rapporti di lavoro subordinato;
- l'utilizzatore ed il prestatore sono tenuti a registrarsi e svolgere i relativi adempimenti all'interno di una specifica piattaforma informatica gestita dall'INPS;
- sono a carico dell'utilizzatore, oltre al compenso orario stabilito in € 9,00, la contribuzione alla gestione separata INPS nella misura del 33%, la contribuzione INAIL nella misura del 3,5% del compenso;
- sul costo comprensivo degli oneri contributivi ed assicurativi è posto a carico dell'utilizzare un onere di gestione della prestazione pari all'1% a favore dell'INPS;

PRESO ATTO che:

- per potere gestire la procedura di attivazione del lavoro occasionale è necessario che l'utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico con la somma necessaria;
- il prestatore verrà retribuito direttamente dall'INPS entro il giorno 15 del mese successivo a quello di termine di svolgimento della prestazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 11, comma 4-bis del D.L. 90/2014, così come modificato dalla legge di conversione n. 114/2014, secondo il quale le limitazioni di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla Legge 122/10 non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, fermo restando il tetto di spesa per lavoro flessibile dell'anno 2009;

TENUTO CONTO:

- che il Comune di Montecreto non ha mai dichiarato il dissesto e non versa in situazione strutturalmente deficitaria;
- che vi sono idonee risorse finanziarie, per fare fronte alla spesa conseguente alla presente assunzione;
- del rispetto del patto di stabilità, al quale l'Ente è soggetto;
- che l'Ente rispetta il contenimento della spesa di personale secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che:

- la spesa di cui trattasi, quantificata in € 2.511,12 (€ 2.858,93 fondi 2017 cui va aggiunto il residuo di € 703,39 e l'economia sui fondi del 2016 si € 438,00, tenuto conto del versamento già effettuato di €

- 1.489,20 con determina ufficio ragioneria n. 27 del 16/10/2017) è da considerarsi spesa di personale e rientra nei vincoli di spesa di personale;
- nel caso specifico la somma sarà interamente finanziata dall'Unione dei Comuni del Frignano, previa rendicontazione e con il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e pertanto non rileva ai fini del superamento del limite di spesa;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'impegno di spesa necessario per l'attivazione del lavoro occasionale;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/14;
- lo Statuto dell'Ente ed il vigente regolamento di contabilità;

RICHIAMATO il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.lgs. 267/2000;

VISTA la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 1 del 2/01/2017;

DETERMINA

- 1) di disporre per le motivazioni esposte in premessa, in esecuzione anche della delibera di Giunta Municipale n. 14 del 18/5/2018, la costituzione di due rapporti di lavoro occasionale ai sensi dell'art. 54 bis del D.L. 50/17, così come convertito in Legge 96/17 utilizzando la graduatoria approvata, con criteri sociali, dall'Unione dei Comuni del Frignano e finanziata con economie del Fondo Povertà – FSL relativo ad un bando finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;
- 2) di individuare, come specificato in premessa, il sig. Fiocchi Claudio e il Sig. Antoni Loris, residenti a Montecreto, quali prestatore di lavoro occasionale nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà o che fruiscono di ammortizzatori sociali, confermando il corrispettivo orario di € 9,00;
- 3) di liquidare la somma complessiva di € 2.506,82 (2.511,12 disponibili tolto un'economia di € 4,30) necessaria per l'alimentazione del portafoglio telematico nella piattaforma dell'INPS, con imputazione al capitolo 955 "Retribuzione al personale stagionale" proveniente dai residui 2017;
- 4) di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con un trasferimento dell'Unione dei Comuni del Frignano, come meglio specificato in premessa e sarà oggetto di specifica rendicontazione;


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASTELLI ANGIOLINA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, 11/6/2018 Il Responsabile Area Amministrativa Contabile
(Dott.ssa Castelli Angiolina)




VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del D. Lgs. n. 67/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, 11/6/2018 Il Responsabile Area Amministrativa Contabile
(Dott.ssa Castelli Angiolina)



oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto dalla data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto li

Il Messo Comunale
